Assicurazione Tutela Legale per gli Affitti Brevi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2025
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Affitti Brevi ed. 07/2025 "

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.
Che tipo di assicurazione è?
Di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e dolosi
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Richiesta di risarcimento danni causati dall'inquilino
- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori dell'immobile
- ✓ Chiamata in causa della compagnia RC dell'immobile

Massimale per sinistro e per anno assicurativo:

€ 20.000

Limite di € 5.000 per sinistro e 20.000 per anno assicurativo per:

- anticipo spese per la difesa penale per delitti dolosi
- i sinistri il cui Ufficio Giudiziario competente si trova al di fuori dell'Europa e degli Stati del Bacino del Mediterraneo

Che cosa non è assicurato?

- ✘ locazione di immobili diversa da quella breve ad uso turistico (ad esempio B&B, Affittacamere, Hotel, Residence, Agriturismo)
- ✘ vertenze contrattuali con i fornitori di mobili di arredamento ed elettrodomestici
- ✘ vertenze tra il property manager e il proprietario dell'immobile assicurato

Ci sono limiti alla copertura?

! Decidi Tu!. ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.

Si applica il massimale per anno assicurativo.

Dove vale la copertura?

Le garanzie operano in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere complete e veritiere.
Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio. In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale, e il contraente deve pagarlo alla stipula e al rinnovo del contratto (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance), ad ARAG o all'intermediario incaricato e con i mezzi previsti dalla legge.
L'acquisto on line prevede mezzi di pagamento specifici.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.
Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno.

Come posso disdire la polizza?

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.
Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.

Assicurazione Tutela Legale per gli Affitti Brevi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: ARAG Tutela Legale Affitti Brevi ed. 07/2025

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.
Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).
Risultato economico del periodo: € 50 milioni.
Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non è possibile attivare opzioni e personalizzazioni

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- diritto, successioni o donazioni
- materia fiscale o amministrativa
- tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- danni nucleari o genetici
- stato di calamità naturale o di allarme
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- fatti dolosi dell'assicurato
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- contratti di mandato
- circolazione stradale, proprietà e circolazione di veicoli, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- difesa penale per abuso di minori
- vertenze con ARAG
- adesione ad azioni di classe (class action)

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP:

- L'Impugnazione di sanzioni pecuniarie opera se almeno di € 200.
- La Richiesta di risarcimento per danni causati dall'inquilino per la fase giudiziale opera per un solo sinistro per ogni anno assicurativo
- Le Vertenze contrattuali con i fornitori operano se di valore in lite superiore a € 200

Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato al proprietario (persona fisica e giuridica) o property manager (persona fisica o giuridica), che vuole assicurare l'attività di gestione e locazione breve ad uso turistico di un immobile.
Il prodotto è per chi ha residenza o sede legale nella Repubblica Italiana. Il prodotto è destinato a chi vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relativi alla locazione dell'immobile e alla gestione dell'immobile. Il cliente non ha bisogno di un livello di conoscenza specifico per comprendere il prodotto.

Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 25 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. **Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.** **Agenti ARAG**: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. **Banche e Broker**: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. **Il modello** per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". **I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:** • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione indicato su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Tutela Legale per gli Affitti Brevi

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Affitti Brevi" Ed.07/2025

Contratto scritto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 3
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 3
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 4
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 4
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 5
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 6
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 7
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 8

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione
Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa
Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato
Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile
Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice
Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)
Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge
Locazione breve ad uso turistico: locazione di immobile ad uso turistico per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi
Mobili di arredamento: oggetti mobili che arredano un immobile e sono necessari agli usi delle persone che se ne servono
Pacchetto sicurezza: norme in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima
Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)
Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione
Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge
Property manager: chi gestisce in locazione breve ad uso turistico un immobile non di sua proprietà.
Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto
Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti
Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa
Scoperto: somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato
Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza
Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice
Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1.Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza ARAG garantisce:
i compensi per

- l'avvocato e il perito
- l'organismo di mediazione, **se obbligatoria,** e l'arbitro

le spese di

- querela **se la controparte è indagata penalmente**
- soccombenza
- giustizia
- indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- **due tentativi di esecuzione forzata**
- modifica o eliminazione dal web di una pubblicazione dannosa per l'assicurato, **per cui un terzo è indagato penalmente.**

2. I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- la costituzione di parte civile in sede penale.

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. L'assicurato è il contraente in qualità di proprietario o property manager **dell'immobile assicurato indicato nella scheda di polizza,**
2. Se il contraente è proprietario sono assicurati anche gli eventuali comproprietari dell'immobile assicurato; **per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.**
3. L'immobile assicurato deve essere concesso in locazione breve ad uso turistico, trovarsi nella Repubblica Italiana ed essere in regola con la normativa in materia di agibilità e abitabilità.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

1. Sono garantiti i **sinistri relativi ed inerenti** la locazione breve ad uso turistico dell'immobile assicurato indicato nella scheda di polizza.
2. Sono garantiti anche i sinistri relativi e inerenti l'inquinamento dell'ambiente **causato da fatti accidentali**; in materia di Tutela dell'ambiente, sono coperte anche la difesa penale e l'impugnazione di sanzioni amministrative per fatti non accidentali.
3. È coperto anche il rischio cyber.

Art. 1.4 – GARANZIE

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze, con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di assicurazione.

1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dell'immobile assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**
- **il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese **fino al limite di € 5.000.**

2. Impugnazione di sanzioni amministrative compresi i provvedimenti del Pacchetto sicurezza e la difesa davanti il Garante per la protezione dei dati personali. Per le sanzioni pecuniarie la garanzia opera **se il valore è di almeno € 200.** Per i procedimenti tributari o fiscali **la garanzia opera a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente.**

3.Richiesta di risarcimento per danni causati dall'inquilino. Per la fase giudiziale la garanzia opera per un solo sinistro per ogni anno assicurativo.

4.Vertenze contrattuali con i fornitori di valore in lite superiore a € 200. La garanzia non opera per le vertenze con i fornitori di mobili di arredamento ed elettrodomestici.

5. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile:

- **dell'immobile assicurato o**
- **dell'attività di locazione breve e gestione dello stesso**.

La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.

Art. 1.5 – DECIDI TU!

ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- **con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;**
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, **se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.**

Si applica il massimale per anno assicurativo.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- **stabiliti con patti di quota lite**
- **duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario**

le spese

- **di trasferta, compresa l'indennità**
- **sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale**
- **derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie**
- **ripetibili dalla controparte**
- **non concordate con ARAG.**

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

1) diritto di famiglia, successioni o donazioni
2) materia fiscale o amministrativa
3) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
4) danni nucleari o genetici
5) stato di calamità naturale o di allarme
6) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
7) compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
8) fatti dolosi degli assicurati
9) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
10) compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
11) affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
12) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
13) contratti di mandato
14) circolazione stradale, proprietà e circolazione di veicoli, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
15) difesa penale per abuso di minori
16) locazione di immobili diversa da quella breve ad uso turistico (ad esempio B&B, Affittacamere, Hotel, Residence, Agriturismo)
17) vertenze contrattuali con i fornitori di mobili di arredamento ed elettrodomestici
18) vertenze tra il property manager e il proprietario dell'immobile assicurato
19) vertenze con ARAG
20) adesione ad azioni di classe (class action)

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER DECIDI TU!

ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- **con lo scoperto del 20% con un minimo di € 750 ed un massimo di € 2.500;**
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, **se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.**

Si applica il massimale per anno assicurativo.

Esempio di Decidi Tu!
Il contraente in caso di sinistro, può scegliere di incaricare:

- *il suo avvocato; in questo caso si applica lo scoperto del 20% sulle spese legali della fase giudiziale.*

L'assicurato deve sostenere € 5.000 di spese per il perito e € 7.000 per l'assistenza dell'avvocato in giudizio. ARAG paga € 5.000 per il perito e € 5.600 (€ 7.000 - 20% di scoperto) per l'avvocato; non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400.

- *oppure l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso lo scoperto non si applica e il massimale aumenta del 50%.*

Il massimale di € 20.000, indicato nella scheda di polizza, per questo sinistro diventa € 30.000.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, senza considerare quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parziale rimborso delle spese sostenute.

Art. 3.3 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

Il sinistro deve avere un valore di almeno:

- **€ 200 per l'Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie**
- **€ 200 per le Vertenze contrattuali con i fornitori**

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza
L'assicurato ha una vertenza con un fornitore per € 180. La garanzia non opera perché il valore è minore di € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.4 – NUMERO DI SINISTRI PER ANNO ASSICURATIVO

La richiesta di risarcimento per danni causati dall'inquilino opera, per la fase giudiziale, per un solo sinistro per ogni anno assicurativo

Art. 3.5 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'assicurato, le garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano in tutto il mondo.
Per i sinistri il cui Ufficio Giudiziario competente si trova al di fuori dell'Europa e degli Stati del Bacino del Mediterraneo, le garanzie operano a rimborso e con il limite di € 5.000 per sinistro e di € 20.000 per anno assicurativo.

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza**
- **rispettare il termine di prescrizione di legge**
- **fornire tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro**
- **comunicare se ci sono altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornirli se richiesto.**

In caso contrario, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.
2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro
L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- *una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia*
- *i dati della controparte*
- *eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Quando riceve la denuncia di sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa**. Se le ragioni dell'assicurato sono fondate,** ARAG si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo tra le parti, tramite personale interno qualificato o indicando all'assicurato l'avvocato a cui rivolgersi.
2. **Prima di confermare la copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni, ARAG valuta le prove e le argomentazioni che l'assicurato deve fornire.** La valutazione non è necessaria per la difesa penale.
3. L'assicurato sceglie l'avvocato per la fase giudiziale. **ARAG indica l'avvocato domiciliatario quando è necessaria la domiciliazione**.
4. L'assicurato incarica l'avvocato e il perito, che operano nel suo interesse, anche per la fase stragiudiziale. **ARAG non è responsabile del loro operato.**
5. ARAG paga le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito **solo se prima ne ha confermato la copertura assicurativa.**
6. In esecuzione del contratto di assicurazione e dopo aver valutato la congruità dell'importo richiesto, ARAG può in alternativa:

- pagare il professionista**,** senza obblighi diretti nei suoi confronti
- rimborsare l'assicurato che fornisce prova del pagamento al professionista.

Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.
7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando ha ricevuto i documenti necessari per definire l'importo dovuto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- **se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto**
- **se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia;**
- **per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che ha contestato il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro dopo il termine di prescrizione.**

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, **di cui dividono a metà la spesa**; **se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente**
- rivolgersi al giudice **se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.**

2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

Art. 5.5 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1.Il contraente deve comunicare:

- **in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG**
- **se trasferisce la sede legale o la residenza**
- **se è dichiarato interdetto o inabilitato**

Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se non sono cambiate:

- **per consentire ad ARAG di gestire il sinistro**
- **e per interrompere la prescrizione prevista dalla legge che decorre dall'ultima comunicazione con ARAG.**

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e il contraente deve pagarlo:

- **alla stipula e al rinnovo del contratto**
- **ad ARAG o all'intermediario incaricato**
- **con i mezzi previsti dalla legge.**

L'acquisto on line prevede mezzi di pagamento specifici.

2. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. **Se il contraente:**

- **paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità**
- **paga successivamente, le garanzie sono sospese dalla fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia**
- **non paga, le garanzie non operano dalla fine del periodo di tolleranza e il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.**

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. Il contratto è indicizzato e ARAG adegua il premio, i massimali e i limiti all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o al suo equivalente.
2. Ogni anno l'indice di settembre dell'anno precedente è il riferimento per l'emissione delle polizze e per l'adeguamento di quelle già emesse.
3. Se l'indice è diverso da quello di emissione del contratto, l'adeguamento in proporzione decorre dalla scadenza della rata annuale.
4. Il contraente o ARAG possono rinunciare all'adeguamento degli importi se superano il doppio di quelli iniziali. In questo caso gli importi rimangono quelli dell'ultimo adeguamento.
5. ARAG calcola il massimale e i limiti sulla base della data di avvenimento del sinistro.
6. Se l'indice non è pubblicato o è pubblicato in ritardo, l'adeguamento si basa sulle variazioni dei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
- indicato nella scheda di polizza, **se il premio è stato pagato entro tale data**
- del pagamento**, se il premio è stato pagato successivamente**.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.**

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. ARAG paga le spese per i sinistri avvenuti:
- da quando la copertura assicurativa è efficace per il danno o presunto danno extracontrattuale causato dall'inquilino, la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.
- **dopo 3 mesi di carenza in tutti gli altri casi**

2. Le garanzie, previste anche in una precedente polizza con continuità di copertura sullo stesso rischio, operano:
- senza carenza **se la precedente polizza ha durata almeno uguale alla carenza stessa**
- e per i sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato **solo perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni del Pacchetto sicurezza, **esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose**
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative

2. Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

Esempi di avvenimento del sinistro per le seguenti vertenze:	***Il sinistro avviene quando…***
Violazione della norma di legge: *l'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato commesso a febbraio dell'anno precedente in quanto è scoppiato un incendio con feriti a seguito della mancata installazione nell'immobile del numero di estintori previsti dalla legge*	*è stato commesso il reato (febbraio dell'anno precedente)*
Danno causato dall'inquilino: *la porta di ingresso dell'immobile in locazione viene danneggiata dall'inquilino*	*l'inquilino ha danneggiato la porta*
Violazione di contratto: *la contraente acquista una fornitura di "kit di cortesia" per gli inquilini (set di prodotti per il bagno) ma i prodotti risultano diversi da quanto pattuito*	*la contraente ha concluso l'acquisto*

Violazione di contratto: *il contraente contesta al provider della piattaforma online su cui l'immobile è stato pubblicizzato per la locazione, di non aver rispettato l'ordine di visualizzazione prioritaria pattuito (immobile era previsto come primo della lista)*	*Il provider non ha rispetto l'accordo pattuito*
Impugnazione di sanzioni amministrative: *alla contraente viene notificata una sanzione per non aver inserito nell'immobile le dotazioni di sicurezza previste dalla legge (es. i dispositivi di rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio)*	*viene notificato il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo se esistente*
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale	

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia del provvedimento che dichiara il contraente inabilitato o interdetto
2.La sede legale o la residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. Se viene spostata all'estero il contratto si risolve di diritto dal giorno del trasferimento.
3. Se il contraente non comunica tempestivamente ad ARAG lo spostamento all'estero, deve rimborsare le spese pagate per i sinistri avvenuti dopo il trasferimento.
4.Se il contratto si risolve ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte.**

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto **con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRO

1. Il contraente o ARAG possono recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti. Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.**
2. ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte.**

Art. 8.3 – RIPENSAMENTO

1. Il contraente che acquista il contratto online può esercitare il diritto di ripensamento **entro 14 giorni dal pagamento del premio con invio ad ARAG in alternativa di:**

- **una PEC a arag@pec.arag.it**
- **una raccomandata AR**

con il numero del contratto, la copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.
Come comunicare il ripensamento è indicato su https://www.arag.it/contatti/ripensamento/
2. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento **il contratto non produce effetti** e ARAG restituisce il premio versato entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.
3**. Il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento se denuncia il sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio.**

ALLEGATO NORME DI LEGGE
(principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto)

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
[n ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. *… omissis …*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi
Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Affitti Brevi	
	ARAGTel! il numero verde **800.508.008** per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura. ➞ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
	Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private; diffide e monitorie; risposte a contestazioni ricevute. ➞ Attivabile scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
	Archivio Documenti, tanti modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. In particolare, potrai trovare una sezione completamente dedicata alla locazione / affitto. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la circolazione, la vita privata, il lavoro, i viaggi e il web. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e scarica la guida di cui hai bisogno
	Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
	Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.	
E per tutti su www.arag.it	
	Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber ecc.
	Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali